

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000115
DATA: 20/04/2023 15:25
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Fini Milena - Direttore Scientifico
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Laura Mandrioli - Affari Legali e Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [02-07]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale
- Direzione Generale
- Direzione Amministrativa
- Direzione Sanitaria
- Direzione Scientifica
- Uff. Libera Professione
- Banca del tessuto muscoloscheletrico (BTM)
- Servizio Unico Metropolitan Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- Servizio Unico Metropolitan Economato (SUME)
- Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione
- Accesso ai Servizi
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)

DOCUMENTI:



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000115_2023_delibera_firmata.pdf	Campagna Anselmo; Cillione Giampiero; Damen Viola; Fini Milena; Mandrioli Laura	881EFB8D5D972CDD958CEB434DD71DF 73E6631F36E854D8C2AA8D5E4E9501C96
DELI0000115_2023_Allegato1.pdf:		D38A5AE845D23B2B28EF72D71CE8E8EC 9F668A6D26D2F778F15979D66A5D4F9D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI


IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n.502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il Decreto Legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288, recante “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42 , comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di Accesso ai Documenti amministrativi”;
- le disposizioni dell'ordinamento in materia di recupero dei crediti (art. 474 c.p.c. “Titolo esecutivo” L' art. 1282 cod. civ. “Interessi nelle obbligazioni pecuniarie”);
- la Legge regionale 29 del 23 dicembre 2004, recante “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;
- la Legge regionale 16 luglio 2018, n.9, recante “Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia.”;
- il Decreto Legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46, recante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 23 febbraio 2015, n. 150, recante le “Linee Guida Regionali per la definizione delle procedure amministrativo contabili delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Emilia Romagna”;

Premesso che

- l'Istituto Ortopedico Rizzoli (di seguito lo IOR) vanta dei crediti nei confronti di persone fisiche e giuridiche, Aziende Sanitarie, Enti Locali ed altre Amministrazioni Pubbliche sia italiane sia straniere;
- tali crediti hanno origine dall'attività di servizio pubblico sanitario e da attività amministrative connesse quali, ad esempio, prestazioni mediche, ospedaliere, certificazioni etc, o da rapporti di diritto privato, quali i rapporti conseguenti a contratti di fornitura di beni e servizi, contratti di locazione, di compravendita, convenzioni, etc;
- occorre regolamentare le attività di sollecito e diffida a saldare i crediti pendenti da parte dello IOR nei confronti dei soggetti debitori;



Visti altresì

- la delibera IOR n. 67 del 30 marzo 2017 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento dell'attività di recupero crediti;
- la delibera IOR n. 338 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto L'Affidamento della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali a mezzo ruolo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna all'Ente Nazionale della Riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R)";

Rilevata


- la necessità, ai fini di una regolamentazione chiara ed organica della materia, di aggiornare il testo dell'attuale regolamento aziendale, di cui alla deliberazione sopra richiamata, alla luce delle modifiche normative ed organizzative medio tempore intervenute;

Precisato che

- il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro con l'obiettivo di aggiornare le disposizioni in materia di recupero dei crediti, cui hanno partecipato anche la SC Affari Legali e Generali dello IOR e l'avvocatura presso essa istituita;
- in esito ai lavori di tale gruppo è stato licenziato uno schema tipo di regolamento, di cui all'allegato A del presente atto, che tutti gli Enti del SSN dell'Area Metropolitana di Bologna intendono adottare;
- tale regolamento conferma la modalità di recupero mediante iscrizione a ruolo, per i crediti così come declinati nella delibera IOR 338/2022 sopra richiamata;

Delibera

1. di **adottare** il "Regolamento dell'attività di Recupero Crediti" di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità a decorrere dalla data del presente atto;
2. di **disapplicare** - dalla data di cui al punto 1 - il regolamento IOR adottato con delibera n. 67/2017 e citato in premessa;
3. di **confermare** la validità della delibera n. 338 del 27 dicembre 2022, inerente la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali a mezzo ruolo;
4. di **dare atto** che dall'esecuzione del presente atto non si determinano nuove ed ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;



5. di **demandare** alle articolazioni organizzative dello IOR citate nel regolamento, ogni successivo adempimento finalizzato a rendere operativo il regolamento stesso;
6. di **pubblicare** il regolamento di cui al punto 1. nel sito web istituzionale.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Laura Mandrioli

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>		

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente regolamento individua e disciplina, nell'ambito del Percorso Regionale Attuativo della Certificabilità approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 150/2015 e della relativa Linea guida regionale "Crediti e Ricavi", le principali tipologie di credito che possono costituire entrate patrimoniali per l'Azienda nonché, nel caso di inadempimento dei debitori, le azioni da porre in essere per il loro recupero.

2. Il presente regolamento si applica alla gestione dei crediti derivanti da rapporti dell'Azienda con privati (persone fisiche), con società o altre persone giuridiche, con Aziende Sanitarie al di fuori della Regione Emilia-Romagna, con Enti Locali ed Amministrazioni Pubbliche in genere.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI

1. I crediti oggetto di recupero possono avere origine dall'attività di servizio pubblico sanitario e da attività amministrative connesse, nonché da attività e rapporti di diritto privato. In particolare, a titolo esemplificativo i crediti più ricorrenti derivano da:

- a) ticket per l'erogazione di prestazioni sanitarie e rimborso costi per il mancato ritiro dei referti;
- b) corrispettivi derivanti da prestazioni sanitarie e specialistiche ambulatoriali svolte a favore di aziende sanitarie intra ed extra R.E.R., Amministrazioni Pubbliche ed Enti Locali, nonché a favore di strutture sanitarie private;
- c) corrispettivi derivanti da servizi di trasporto in ambulanza e da servizi di assistenza durante eventi/manifestazioni;
- d) prestazioni sanitarie erogate a privati paganti (stranieri non iscritti al S.S.N. inclusi) in proprio e/o tramite assicurazioni;
- e) prestazioni sanitarie erogate in regime di attività libero-professionale intramuraria (D.P.C.M. del 27 marzo 2000 e s.m.i.) e corrispettivi per prestazioni alberghiere (art. 4 D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.);
- f) rimborsi per rilascio di copie di atti e di documentazione sanitaria;
- g) consulenze, perizie, certificazioni e prestazioni medico-legali (fatturate dall'Azienda);
- h) prestazioni della Medicina Legale Risk management (visite fiscali, collegiali, ecc.);
- i) corrispettivi derivanti dalla prestazione del medico chiamato ad assistere l'ufficiale giudiziario nei procedimenti di sfratto;
- j) assegni di cura (e/o quota parte) indebitamente percepiti;
- k) quote di compartecipazione per ricoveri in strutture residenziali e semiresidenziali e/o per assistenza domiciliare;
- l) cessioni di beni;

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>		

- m) entrate derivanti da concessioni pubbliche;
- n) entrate derivanti da contratti di appalto e di fornitura di beni o servizi;
- o) corrispettivi derivanti da contratti di locazione, di concessione spazi, utenze ecc.;
- p) corrispettivi derivanti da attività di docenza, corsi di formazione;
- q) corrispettivi derivanti da vendita spazi pubblicitari, sponsorizzazioni, vendita di buoni pasto a terzi, ecc.;
- r) corrispettivi per sperimentazioni e pareri del Comitato Etico;
- s) corrispettivi per prestazioni rese dal Dipartimento di Sanità Pubblica, in particolare:
 - 1) controlli veterinari compresi quelli previsti dal D.lgs. 194/2008 attuativo del Regolamento CE 882/2004;
 - 2) verifiche compiute dall'U.O. Impiantistica – antinfortunistica su apparecchi a pressione, impianti di sollevamento ecc.;
 - 3) verifiche compiute dall'U.O. Prevenzione Sicurezza Ambienti di lavoro nei cantieri e in tutti gli ambienti di lavoro ecc.;
 - 4) verifiche compiute in materia di igiene pubblica;
- t) sanzioni amministrative ex Legge 689/81 e s.m.i.;
- u) corrispettivi liquidati in sentenze e/o provvedimenti civili, penali, amministrative, contabili, comprese le spese legali;
- v) recupero oneri stipendiali e previdenziali;
- w) recupero delle somme dovute dal personale dipendente per “attività extraistituzionale non autorizzata” ex art. 53 D.lgs. 165/2001;
- x) recupero nei confronti del terzo responsabile, delle retribuzioni versate ai dipendenti assenti per malattia e/o infortunio causati da fatto illecito del terzo e/o incidente stradale.

2. I **crediti iscrivibili a ruolo**, ovvero quelli oggetto di recupero coattivo tramite ruoli, debbono aver origine da:

- a) contributi ed entrate patrimoniali in genere derivanti dall'attività di servizio pubblico sanitario e da attività amministrative connesse ex art. 17 D.lgs. 46/99 (es. prestazioni mediche, ospedaliere, certificazioni ecc.);
- b) entrate aventi causa in rapporti di diritto privato ex art. 21 D.lgs. 46/99 (es. rapporti di debito e credito conseguenti a contratti di fornitura di beni o servizi, a contratti di locazione, di compravendita ecc.) quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (es. sentenza provvisoriamente esecutiva, sentenza passata in giudicato, decreto esecutivo non opposto, ordinanza di ingiunzione ecc.).

3. Risultano quindi esclusi dalla predetta fattispecie i seguenti crediti:

- a) ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 46/99, i crediti derivanti da attività non istituzionale e conseguenti ad un rapporto di diritto privato del quale è parte l'azienda in stato di parità con l'altro contraente (ad

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>		

esempio rapporti di debito e credito conseguenti a contratti di fornitura di beni o servizi, a contratti di locazione, di compravendita ecc.) qualora non supportato da titolo esecutivo;

- b) i crediti non liquidi e non esigibili (ad esempio i danni derivanti all'azienda per le prestazioni corrisposte ai dipendenti aziendali assenti per infortunio o per altre cause determinate da responsabilità di terzi).

ART. 3

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO

1. Il termine di prescrizione è il tempo previsto dalla legge entro il quale è necessario che il titolare del credito eserciti il proprio diritto alla sua riscossione.
2. I crediti si estinguono per prescrizione qualora l'Azienda non eserciti il proprio diritto al recupero entro i termini previsti dalla legge (artt. 2934 e ss. del Codice civile o da leggi speciali).
3. Il termine viene interrotto dal ricevimento della richiesta di pagamento del credito e ricomincia a decorrere nuovamente e interamente dal momento del suo ricevimento.
4. In taluni casi viene interrotto anche mediante il riconoscimento del debito da parte del debitore.
5. Al fine di interrompere il termine di prescrizione è necessario costituire in mora il debitore richiedendo la somma dovuta (mediante PEC o lettera raccomandata a/r) al soggetto tenuto al pagamento indicando l'importo, la tipologia di prestazione / documento contabile, il termine di pagamento e indicando le modalità per effettuare il dovuto versamento (come dettagliatamente previsto nelle relative procedure aziendali e nei facsimili allegati alle stesse).
6. I termini di prescrizione che ricorrono con maggior frequenza rispetto alla tipologia di crediti vantati dall'Azienda sono i seguenti:
 - a) **10 anni**: termine di prescrizione ordinaria previsto dall'art. 2946 c.c. che opera laddove non esista una norma specifica che preveda una diversa (più breve) prescrizione;
 - b) **5 anni**: termine di prescrizione previsto dagli artt. 2947 e 2948 applicabile al diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (fatto salvo il danno causato dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) e alle obbligazioni periodiche o di durata: "annualità delle rendite perpetue o vitalizie (1); le annualità delle pensioni alimentari (2); le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni (3); gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (4); le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (5)";
 - c) **2 anni**: termine di prescrizione previsto da norme specifiche come ad esempio art.2952 c.c. in materia di assicurazione. Tale termine si applica ad es. al risarcimento dei danni prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie (auto, nave, aereo, treno ecc.).
7. La **Prescrizione presuntiva** è prevista in tutti quei casi in cui si presume che, trascorso un determinato lasso di tempo senza che il creditore si sia attivato per la riscossione, il debitore abbia pagato il dovuto. Tale istituto è differente rispetto alle prescrizioni estintive sopra individuate, in quanto determina non l'estinzione dell'obbligazione, ma la presunzione che il debito sia stato pagato. Conseguentemente occorre che il creditore dia prova del mancato pagamento.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>		

8. Di seguito si indicano i principali termini di prescrizione presuntiva, che generano la necessità per gli uffici gestori – in via cautelativa – di attivarsi tempestivamente per l'interruzione:

- a) **3 anni:** termine di prescrizione previsto dall'art. 2956 c.c. e si applica a: i prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (n. 1); ai professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate (n. 2). Sempre in 3 anni si prescrive il diritto di riscossione di una cambiale.
- b) **1 anno:** termine di prescrizione previsto dall'art. 2955 c.c. e si applica: ai prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (n.1); ai commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (n.5); ai farmacisti per il prezzo dei medicinali (n.6). Sempre in un anno si prescrive:
- 1) il diritto di pagamento delle rate del premio relative ai contratti di assicurazione;
 - 2) i diritti derivanti dal contratto di spedizione o trasporto di persone o delle merci;
 - 3) il diritto di garanzia per vizi o difetti, sia in tema di contratti di vendita e sia di contratti d'opera.

ART. 4

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CREDITI OGGETTO DI ATTIVITA' DI RECUPERO E TERMINI DI PRESCRIZIONE

1. Di seguito si riporta tabella riepilogativa delle principali tipologie di credito rilevabili in Azienda, correlata dei relativi termini di prescrizione e delle modalità di recupero coattivo, al fine di agevolare i singoli Uffici gestori nell'attività di recupero crediti:

Tipologia di credito	Termini di prescrizione	Affidamento all'agente della riscossione	Affidamento a Società di recupero crediti esterna	Affidamento del credito per il recupero coattivo al Servizio Legale
Ticket per prestazioni sanitarie rese e rimborso costi per mancato ritiro dei referti.	10 anni ex art. 2946 c.c.	x	x (solo per soggetto residente all'estero)	
Corrispettivi derivanti da prestazioni specialistiche svolte a favore di aziende sanitarie extra R.E.R., Amministrazioni pubbliche ed enti locali (es. esami di laboratorio, esami di Anatomia Patologica, analisi DNA ecc.)	10 anni ex art. 2946 c.c.	x		

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico		

Tipologia di credito	Termini di prescrizione	Affidamento all'agente della riscossione	Affidamento a Società di recupero crediti esterna	Affidamento del credito per il recupero coattivo al Servizio Legale
Prestazioni sanitarie erogate a privati paganti (stranieri non iscritti al S.S.N. inclusi) in proprio e/o tramite assicurazioni 1	10 anni ex art. 2946 c.c.		x	
Prestazioni sanitarie erogate in regime di attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale (D.P.C.M. 27 marzo 2000 e s.m.i.)	10 anni ex art. 2946 c.c.	x		
Prestazioni sanitarie erogate in regime di attività libero-professionale intramuraria ospedaliera (D.P.C.M. 27 marzo 2000 e s.m.i.) e corrispettivi per prestazioni alberghiere (art. 4 D.lgs. 502/92 e s.m.i.)	10 anni ex art. 2946 c.c.			x
Rimborsi per rilascio di copie di atti e di documentazione sanitaria	10 anni ex art. 2946 c.c.	x		
Consulenze, perizie, certificazioni e prestazioni medico-legali (fatturate dall'Azienda)	10 anni ex art. 2946 c.c.	x		
Prestazioni della medicina legale Risk management (visite fiscali, collegiali ecc.)	10 anni ex art. 2946 c.c.	x		
Corrispettivi derivanti dalla prestazione del medico chiamato ad assistere l'ufficiale giudiziario nei procedimenti di sfratto	10 anni ex art. 2946 c.c.	x		
Assegni di cura (e/o quota parte) indebitamente percepiti	10 anni ex art. 2946 c.c.	x		

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna	Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico		

Tipologia di credito	Termini di prescrizione	Affidamento all'agente della riscossione	Affidamento a Società di recupero crediti esterna	Affidamento del credito per il recupero coattivo al Servizio Legale
Quote di compartecipazione per ricoveri in strutture residenziali e semiresidenziali e/o per assistenza domiciliare	10 anni ex art. 2946 c.c.	x		
Cessione di beni (emocomponenti, plasma derivati, tessuti ecc.)	10 anni ex art. 2946 c.c.			x
Corrispettivi derivanti da servizi di trasporto in ambulanza e da servizi di assistenza durante eventi/manifestazioni	10 anni ex art. 2946 c.c.	x		
Entrate aventi causa in rapporti di debito e credito conseguenti a contratti di fornitura di beni o servizi	10 anni ex art. 2946 c.c., salvo diversa previsione contrattuale			x
Canoni di locazione, concessione spazi e utenze	5 anni ex art. 2948 n. 3 e n. 4 c.c.			x
Corrispettivi derivanti da attività di docenza, corsi formazione ecc.	10 anni ex art. 2946 c.c.			x
Corrispettivi derivanti da vendita spazi pubblicitari, sponsorizzazioni, vendita di buoni pasto a terzi ecc.	10 anni ex art. 2946 c.c.			x
Corrispettivi per sperimentazioni e parere del Comitato Etico	10 anni ex art. 2946 c.c., salvo diversa previsione contrattuale			x
Corrispettivi derivanti da controlli effettuati dagli organi accertatori del Dipartimento di Sanità Pubblica (veterinaria, igiene pubblica, prevenzione e protezione ambienti di lavoro ecc.)	10 anni ex art. 2946 c.c.	x		

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>		

Tipologia di credito	Termini di prescrizione	Affidamento all'agente della riscossione	Affidamento a Società di recupero crediti esterna	Affidamento del credito per il recupero coattivo al Servizio Legale
Sanzioni amministrative previste dalla L. 689/81 e ss.mm.ii.	5 anni L. 689/81	x		
Corrispettivi liquidati in sentenze civili, penali, amministrative, contabili, comprese le spese legali	10 anni ex art. 2953 c.c.	x (valutazione Servizio Legale)		x
Recupero oneri stipendiali (es. comandi)	5 anni			x
Recupero somme erogate ai dipendenti in eccedenza rispetto al dovuto (ripetizione di indebito oggettivo – art. 2033 c.c.)	10 anni ex art. 2946 c.c. prudenzialmente 5 anni ex art. 2948 c.c. per giurisprudenza ondivaga			x
Recupero delle somme dovute dal personale dipendente per "attività extraistituzionale non autorizzata" (D.lgs. 165/2000 art. 53 co.7) 3	5 anni ex art. 53 co.7 D.lgs. 165/00			x
Recupero nei confronti del terzo responsabile delle retribuzioni per assenza dovuta a malattia / infortunio dei dipendenti causato dal fatto illecito (esclusi incidenti stradali)	5 anni ex art. 2947 co.1 c.c.			x
Recupero nei confronti del terzo responsabile delle retribuzioni per assenza dovuta a malattia / infortunio dei dipendenti causato da incidente stradale. 4	2 anni ex art. 2947 co.2 c.c.			x

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>		

ART. 5

MODALITA' DI RECUPERO CREDITI DELL'UFFICIO GESTORE

1. Le modalità operative per la rilevazione tempestiva della morosità, la raccolta degli elementi istruttori e la realizzazione di idonee attività di primo sollecito e diffida per il recupero del credito e la gestione delle contestazioni del debitore, sono descritte dettagliatamente nella Procedura Aziendale, con una chiara definizione delle responsabilità attribuite agli Uffici gestori del credito, al Servizio Legale ed al SUMCF e della relativa tempistica da rispettare.

2. Le modalità utilizzate nell'ambito delle diverse fasi in cui si articola l'attività di recupero crediti sono:

- a) nell'ambito dell'attività di primo sollecito eseguita dall'ufficio gestore titolare del credito:
 - 1) Posta Elettronica Certificata – PEC se disponibile;
 - 2) lettera inoltrata per posta ordinaria assicurandosi di utilizzare buste/plichi chiusi senza scritte che facciano riferimento al contenuto o in alternativa mail ordinaria, previo, ove possibile, il contatto telefonico – assicurandosi di conferire esclusivamente con il debitore e, nel caso di assenza, farsi indicare quando è possibile rintracciarlo, senza precisare le ragioni della chiamata.
- b) Nell'ambito dell'attività di diffida eseguita dall'Ufficio Gestore titolare del credito:
 - 1) Preferibilmente Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata da indirizzo istituzionale del mittente e con verifica di indirizzo PEC del destinatario;
 - 2) raccomandata A/R assicurandosi di utilizzare buste / plichi chiusi senza scritte che facciano riferimento al contenuto.

ART. 6

MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL DEBITORE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI

1. Qualora il credito dovesse risultare ancora insoluto a seguito dell'attività di primo sollecito e diffida, l'ufficio gestore trasmette la pratica al Servizio Legale o alla società di recupero crediti esterna o Concessionario per la riscossione, nei casi previsti all'art.4 del presente Regolamento, salvo il caso in cui il credito sia da dichiarare inesigibile ai sensi dell'articolo 8.

2. Le modalità di trasmissione delle pratiche, la gestione dell'attività, il suo coordinamento, il controllo della gestione e le relative responsabilità sono descritte nella specifica procedura aziendale di recupero crediti.

ART. 7

REGOLAMENTAZIONE DEI CASI PARTICOLARI DI RECUPERO

1. Durante l'espletamento dell'attività di recupero crediti stragiudiziale si potrebbero riscontrare alcune situazioni per le quali gli Uffici/Servizi gestori necessitano di alcune specifiche in ordine alle attività conseguenti. Si rinvia alla procedura per i dettagli.

2. Di seguito si elencano (a mero titolo esemplificativo) le situazioni più comuni che potrebbero verificarsi.

- a) il debitore è deceduto;
- b) il debitore è un ente di gestione (condominio);
- c) il debitore è una Società (o impresa individuale);
- d) il debitore è una Società in liquidazione;

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>		

- e) il debitore è una Società cancellata;
- f) il debitore è un'impresa individuale cancellata;
- g) il debitore è una Società che ha subito processi di fusione/incorporazione;
- h) il debitore è una Società che risulta (a seguito della comunicazione dell'agente postale) trasferita;
- i) il debitore è una Società posta in fallimento;
- j) il debitore è una Società posta in Concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria; Se il debitore risulta sottoposto a procedure per la composizione della crisi da sovra-indebitamento ex L. 3/2012;
- k) il debitore è un'associazione non riconosciuta (es. associazione sportiva dilettantistica);
- l) il debitore è un ente pubblico;
- m) il debitore è un dipendente;
- n) nel caso di somme indebitamente percepite dal dipendente, in violazione dell'art. 53 co.7 del D.lgs. 165/2001 accertate e verbalizzate dalla Guardia di Finanza;
- o) il debitore è una Compagnia assicurativa;
- p) il debitore è un minore al momento della prestazione sanitaria.

ART. 8

INDIVIDUAZIONE DELLE CASISTICHE IN CUI È POSSIBILE EFFETTUARE LO STRALCIO

1. Per le tipologie di crediti di cui all'art.4 è necessario distinguere:

- a) se i crediti nei confronti dello stesso debitore non raggiungono l'importo di € 10,33 per il periodo di riferimento, previa verifica contabile, verranno dichiarati inesigibili dall'ufficio gestore, all'esito infruttuoso del primo sollecito e della diffida esclusivamente a mezzo PEC, se disponibile;
- b) se i crediti nei confronti dello stesso debitore iscrivibili a ruolo superano l'importo di € 10,33, l'ufficio gestore dopo il primo sollecito e la diffida, iscriverà a ruolo il relativo importo;
- c) se i crediti nei confronti dello stesso debitore non iscrivibili a ruolo non superano la cifra di 50 euro, l'ufficio gestore all'esito del primo sollecito e della diffida, dichiarerà l'inesigibilità dei crediti medesimi.

2. Oltre ai crediti di modesta entità indicati ai punti a) b) e c) rispetto ai quali l'attivazione di eventuali procedure esecutive sarebbe senza dubbio anti-economica, si elencano a titolo esemplificativo altre tipologie di crediti che, per ragioni di diversa natura possono essere oggetto di stralcio:

- 1. crediti per prestazioni a soggetti deceduti in caso di mancato reperimento di eredi o in caso di rinuncia all'eredità;
- 2. crediti per prestazioni a soggetti resisi irreperibili a seguito di verifica con l'Anagrafe;
- 3. crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali/fallimentari a seguito della inconsistenza di patrimonio attivo, dichiarata dal curatore;
- 4. crediti prescritti;

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p>	<p>Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico</p>
 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>		

5. crediti oggetto di contestazione e rispetto ai quali mancano dati indispensabili all'attivazione di un eventuale recupero coattivo: es. dati anagrafici insufficienti per individuare con certezza il debitore, documentazione comprovante l'esistenza del credito o la corretta interruzione della prescrizione.

3. I crediti di sicura inesigibilità devono essere stralciati nell'anno di esercizio in cui la perdita risulti da elementi certi e precisi e sia definitiva, cioè siano stati infruttuosi tutti i tentativi di recupero del credito in sofferenza.

4. Lo stralcio, eseguito dal SUMCF (per i crediti contabilizzati), può avvenire sulla base di una delle seguenti modalità in relazione alla tipologia di credito:

- a) effettiva inesigibilità del credito secondo quanto dichiarato dall'ufficio gestore;
- b) dichiarazione di inesigibilità della società concessionaria o della società esterna.

5. In casi di particolare complessità, il servizio Gestore può richiedere un parere motivato al Servizio legale al fine di valutare la convenienza nel proseguimento del recupero coattivo del credito e/o i rischi di soccombenza in giudizio.

6. I crediti inesigibili dovranno essere raccolti in un report ed inviati formalmente al SUMCF entro e non oltre, il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 9

PAGAMENTO RATEALE

1. Il pagamento rateale, su richiesta scritta del debitore, può essere accettato dall'ufficio gestore, per rate non inferiori ad € 50/mese e per un numero massimo di 36 rate, prevedendo l'addebito di euro 10 a titolo di contributo dei costi amministrativi per la rateizzazione.

2. Tale previsione può essere oggetto di deroga, laddove il gestore acquisisca documentazione comprovante gravi difficoltà economiche del debitore.

3. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati sul capitale a scalare.

4. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione. Per l'effetto, l'ufficio gestore procederà a notificare il debitore e (per i crediti iscrivibili a ruolo) affiderà la pratica all'agente della riscossione e/o Società esterna.

5. Eventuali piani di rientro accettati, dovranno essere indicati nella "Piattaforma Recupero Crediti".